



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 4

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin, Michieletto, Villanova, Dolfin, Zecchinato, Vianello e Bet *

INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI E DELLE FUTURE GENERAZIONI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 ottobre 2020.

* Con nota del 4 novembre 2020, prot. 14428 il consigliere Finco ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 4 novembre 2020, prot. 14430 i consiglieri Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin e Michieletto hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 5 novembre 2020, prot. 14504 il consigliere Villanova ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 9 novembre 2020, prot. 14744 il consigliere Dolfin ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 9 novembre 2020, prot. 14745 il consigliere Zecchinato ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 16 novembre 2020, prot. 15156 la consigliera Vianello ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 16 novembre 2020, prot. 15157 il consigliere Bet ha sottoscritto la proposta di legge.

INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI E DELLE FUTURE GENERAZIONI

Relazione:

La grave crisi finanziaria che ha messo a dura prova il vecchio Continente mettendo in evidenza tutti i limiti dell'introduzione della moneta unica in una realtà disomogenea priva di una governance unica, e che ha trovato un'Italia impreparata, costretta a mettere in atto politiche di rigore e contemporaneamente incapace di promuovere politiche di sviluppo, ha soprattutto acuito lo scontro tra generazioni, ha portato alla precarizzazione del lavoro, ha messo in evidenza la fragilità del sistema imprenditoriale e ha di fatto decretato l'impossibilità per le nuove generazioni di costruirsi un futuro.

Il problema è sicuramente nazionale e solo nuove politiche di inclusione potranno rappresentare il volano per garantire un recupero delle condizioni di vita, di inserimento sociale e di nuove opportunità lavorative e di realizzazione.

La Regione, da parte sua, deve porsi l'obiettivo di favorire la promozione armoniosa di nuove politiche per le giovani generazioni, che valorizzino le competenze e il talento, che promuovano il merito e che siano improntate al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di uguaglianza e non discriminazione.

Una simile prospettiva deve considerare contemporaneamente il momento educativo e formativo, quello professionale, quello sociale e del welfare e quello della partecipazione.

Con il presente progetto di legge si intende dotare la Regione del Veneto di una legge quadro, rivolta ai giovani compresi tra quindici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale, che consenta alle varie istituzioni coinvolte, agli enti territorialmente interessati, alle categorie professionali quali espressione del mondo imprenditoriale e al terzo settore di canalizzare azioni e risorse a favore di nuove politiche attive, atte a favorire la formazione e l'incontro tra il mondo dell'economia e dell'impresa e i giovani in cerca del primo impiego o della collocazione più appropriata rispetto alle competenze e alle attitudini.

La programmazione regionale deve infatti integrare il mondo della scuola e della formazione con quello del lavoro, facilitando gli stages, il tirocinio formativo e l'apprendistato. Deve promuovere la partecipazione ai masters, deve consentire lo sviluppo di progetti innovativi e sperimentali, deve sostenere start up e libere iniziative.

Al fine di consentirne l'ideazione, la progettazione e l'attuazione vengono previsti strumenti quali il Piano regionale Giovani e i Piani locali giovani e il Portale Veneto giovani.

E alcuni momenti partecipativi quali il Comitato regionale per le politiche giovanili e il Forum regionale dei giovani.

Non secondario è inoltre l'interesse per iniziative che promuovono la tutela sociale (per combattere fenomeni come il bullismo, le dipendenze, la dispersione scolastica), la socializzazione, la partecipazione (politica) e la promozione culturale.

INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI E DELLE FUTURE GENERAZIONI

Art. 1 - Principi e finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce l'autonomia dei giovani, concorre alla sua concreta realizzazione, attraverso il loro inserimento nel mondo scolastico, universitario e della cultura nelle sue varie espressioni, nella formazione professionale e nell'attività lavorativa.

2. La Regione sostiene l'autonomia dei giovani e favorisce le relazioni di reciproco vantaggio tra il mondo degli adulti e quello giovanile.

3. L'autonomia si concreta nella valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani, delle capacità e della creatività, del merito, attraverso l'istruzione scolastica, la formazione e l'orientamento professionale, l'accesso al mondo del lavoro, delle professioni e dell'imprenditoria; nel diritto alla casa, alle relazioni sociali, alle iniziative socio-culturali, all'integrazione e al contrasto al disagio in tutte le sue forme.

4. Le azioni e gli interventi in favore dei giovani, attuati dalla Regione e dagli altri soggetti coinvolti, sono improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, parità di trattamento, di uguaglianza e non discriminazione.

5. Nella determinazione dei criteri per la concessione di contributi o finanziamenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale stabilisce l'ammontare in modo direttamente proporzionale al numero dei giovani coinvolti.

Art. 2 - Obiettivi e azioni.

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi e dei soggetti che operano con fondi regionali a favore dei giovani in ambito educativo formativo, del lavoro, abitativo, culturale, sanitario, sociale, sportivo e del tempo libero e in ogni altro settore che coinvolga la condizione giovanile.

2. La Regione sostiene le capacità individuali, progettuali e creative dei giovani e in particolare:

a) promuove e sostiene la cultura del merito;

b) promuove e sostiene l'inserimento dei giovani nella società, nel mondo del lavoro, delle professioni, dell'imprenditorialità e della creazione di attività economiche, anche in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", che prevede la promozione di piani di intervento in materia di politiche giovanili, con particolare attenzione alla cittadinanza attiva e al supporto delle politiche sociali regionali;

c) sostiene il trasferimento di conoscenze, competenze e abilità tra le diverse generazioni, favorendo lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;

d) promuove e sostiene il ruolo della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine, che alle nuove famiglie e a quelle in formazione;

e) contrasta il disagio e la devianza dei giovani con progetti e iniziative di prevenzione dei comportamenti a rischio;

f) promuove misure di contrasto alla dispersione scolastica e per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle istituzioni dell'Unione europea in ordine ai livelli e alla qualità dell'istruzione;

- g) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
- h) promuove la cultura dell'integrazione europea, favorisce la mobilità professionale e gli scambi economici e commerciali nel contesto internazionale;
- i) promuove lo studio delle lingue quale strumento di inclusione e partecipazione con pari opportunità a livello internazionale, anche attraverso lo scambio interculturale, la mobilità e gli scambi internazionali;
- j) promuove e sostiene l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e l'accesso responsabile a internet;
- k) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;
- l) promuove e sostiene i progetti innovativi o sperimentali che coinvolgono i giovani;
- m) promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario;
- n) sostiene le attività di volontariato e di servizio civile;
- o) adotta ogni altra iniziativa idonea a sostenere l'affermazione dei giovani e il loro inserimento scolastico, occupazionale e sociale.

Art. 3 - Destinatari degli interventi.

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra quindici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale, in forma singola o associata.

2. I progetti, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge sono attuati secondo il principio di protezione dei giovani, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della Costituzione e di responsabilità nei loro confronti, come sancito dall'art. 6 dello Statuto regionale.

Art. 4 - Soggetti attuatori e modalità d'intervento.

1. Per la realizzazione delle politiche giovanili, la Giunta regionale può avvalersi di:

- a) enti locali, istituzioni pubbliche e organismi del sistema camerale;
- b) istituzioni scolastiche e universitarie;
- c) organismi di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- d) associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali;
- e) associazioni o aggregazioni giovanili;
- f) imprenditori e altri soggetti privati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono contribuire finanziariamente nella realizzazione di progetti e iniziative che coinvolgono i giovani o proporre interventi in favore dei giovani in partenariato fra di loro o con la Regione.

3. La Giunta regionale interviene, con azioni dirette e indirette, tramite finanziamenti, bandi, accordi quadro, piani di intervento e direttive volti a stimolare la realizzazione di ogni iniziativa utile in favore dei giovani.

Art. 5 - Piano regionale Giovani.

1. La Giunta regionale approva il Piano regionale delle politiche giovanili con valenza triennale, sentita la competente Commissione consiliare.

2. Il Piano contiene:

- a) gli indirizzi per la realizzazione di progetti, azioni e interventi, anche a carattere innovativo e sperimentale;
- b) gli indirizzi in materia di coordinamento e controllo degli interventi realizzati con le risorse del fondo di cui all'articolo 26;
- c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
- d) la graduazione delle priorità d'intervento tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 6, comma 1, e 13, comma 3;
- e) l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti e agli incentivi;
- f) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio alle attività, interventi e progetti in favore dei giovani, recate all'articolo 26, commi 1 e 4 (Fondo regionale per i giovani e fondo di garanzia);
- g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
- h) le modalità di monitoraggio del Piano e valutazione dei risultati conseguiti.

3. Il Piano è predisposto avuto riguardo anche al "Piano nazionale giovani", agli indirizzi europei e alle proposte avanzate dai soggetti indicati nell'articolo 4.

4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel Portale regionale giovani di cui all'articolo 19.

Art. 6 - Progetti, azioni e attività.

1. Nell'ambito delle politiche in favore dei giovani, la Giunta regionale privilegia e sostiene la realizzazione di progetti, azioni o attività:

- a) che coinvolgono la partecipazione diretta, anche parziale, di giovani residenti in Veneto;
- b) che favoriscono l'inserimento dei giovani nel mondo della scuola, della formazione, del lavoro e della cultura;
- c) in cui gli adulti trasferiscono ai giovani abilità, competenze professionali e conoscenze culturali, anche in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo, che all'articolo 7 "Completamento dell'attività lavorativa" prevede che la Regione favorisca la realizzazione di interventi di carattere sociale che agevolino il completamento della vita lavorativa, la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani e all'articolo 8 "Formazione" prevede che la Giunta regionale promuova e sostenga protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati per la realizzazione di progetti che prevedono la partecipazione e la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, esperienze e conoscenze nella trasmissione di saperi alle generazioni più giovani.
- d) contenuti nel Piano locale giovani adottato in forma associata da due o più comuni, come indicato nell'articolo 21, comma 5;
- e) che coinvolgono i giovani in associazioni, cooperative o iniziative imprenditoriali.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta i criteri per il finanziamento dei progetti, azioni e attività di cui al comma 1.

3. I progetti e le azioni di cui al comma 1 possono essere presentati anche da uno o più soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1.

Art. 7 - Interventi per l'autonomia abitativa.

1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori, dipendenti e autonomi, e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per:

- a) sostegno a progetti, attività e iniziative che realizzano forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni;
- b) sostegno al reddito di anziani autosufficienti che consentono la coabitazione con giovani in comodato d'uso o con canone locativo ridotto, nelle modalità stabilite ai commi 2 e 3 del presente articolo;
- c) sostegno nell'acquisto di abitazioni con mutui a tasso agevolato o con integrazioni nelle garanzie per mutui delle banche qualora i giovani possiedano un lavoro o i familiari forniscano parte delle garanzie.

2. Gli interventi regionali di social housing di cui alla presente legge, sono rivolti alle coabitazioni tra adulti autosufficienti e giovani, che realizzano forme collaborative di reciproco vantaggio, di norma costituite da servizi alla persona o familiari a fronte di comodato d'uso o ridotto canone di locazione.

3. Nel sostegno al social housing, la Giunta regionale, determina le condizioni minime contrattuali tra i coabitanti di cui al comma 4 e fissa i contributi o le agevolazioni al proprietario o titolare di diritti di godimento dell'immobile, residente nell'abitazione in misura inversamente proporzionale all'ammontare del suo reddito.

4. Riservare fino all'otto per cento degli alloggi da assegnare annualmente nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica a favore di giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30, lett. a), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 8 - Apprendistato, ricerca e innovazione.

1. La Regione promuove i contratti di apprendistato così come disciplinati dal D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, nei limiti delle risorse disponibili, adotta misure incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo.

2. La Regione promuove e sostiene l'inserimento dei giovani nell'attività di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese.

Art. 9 - Transizione scuola lavoro.

1. La Regione, nella sua attività di accompagnamento della transizione tra mondo della scuola e mondo del lavoro, persegue la coerenza tra le competenze sviluppate nei percorsi formativi con quelle richieste dal sistema del lavoro, raccordando le politiche formative con la ricerca, l'innovazione e il mercato del lavoro anche in coerenza con quanto raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea che ha invitato gli Stati membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di

apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

2. La Giunta regionale sostiene e incentiva anche finanziariamente le scuole e gli organismi di formazione che:

- a) conservano e diffondono le conoscenze artigianali, produttive, professionali ed economiche tipiche di un'area del territorio regionale;
- b) hanno ottenuto le migliori performance in termini di inserimento nel mercato del lavoro di propri allievi o di migliori risultati economici dalle aziende che li hanno occupati;
- c) aggiornano costantemente i programmi formativi per renderli coerenti con i fabbisogni emergenti dal mondo delle imprese e del lavoro;
- d) realizzano l'aggiornamento formativo dei giovani occupati anche al di fuori dell'orario di lavoro.

3. La Regione, attribuendo al lavoro e allo studio un ruolo preminente per la formazione e l'inserimento dei giovani nella comunità del Veneto, favorisce e sostiene azioni promosse dalle associazioni sindacali e imprenditoriali rivolte alla formazione, alla qualificazione o riqualificazione professionale, allo studio e all'imprenditorialità dei giovani.

4. La Giunta regionale, anche tramite i propri strumenti informativi, monitora i programmi delle scuole e degli organismi di formazione per verificarne la congruenza con gli indirizzi regionali e, nel rispetto delle rispettive competenze ed in coerenza con i criteri di cui al comma 1, suggerisce proposte e correttivi per renderli aderenti alle esigenze del mondo dell'impresa e del lavoro.

Art. 10 - Politiche del lavoro per i giovani.

1. La Regione individua misure di politica attiva del lavoro dirette in particolare a creare le condizioni per l'assunzione in forma stabile dei giovani, rimuovendo le condizioni di opacità e di distorsione del mercato territoriale del lavoro e a incentivare l'occupazione di giovani in possesso di elevata qualificazione professionale o impiegati nel settore della ricerca.

2. Gli interventi di cui al comma precedente possono prevedere l'incentivazione, anche attraverso l'accesso a specifici e adeguati contributi regionali, di progetti e piani di investimento tecnologico, di rimodellamento organizzativo e di riposizionamento competitivo delle imprese che comportino l'assunzione stabile o la stabilizzazione di giovani di età non superiore a 29 anni.

Art. 11 - Progetti innovativi o sperimentali.

1. La Giunta regionale può destinare una quota del Fondo per le politiche giovanili alla promozione e realizzazione di progetti innovativi o sperimentali per i giovani in un dato settore o area del territorio regionale, al fine di poterli estendere o replicare, in caso di esito positivo, in altri settori o aree della Regione.

2. Fra i progetti innovativi e sperimentali possono essere inclusi anche i seguenti:

- a) master in azienda o apprendimento professionale in azienda. Il Master non rientra in nessuna delle tre tipologie di contratti di apprendistato di cui al d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, ha durata limitata nel tempo ed è sottoposto a validazione regionale;
- b) Centri d'incontro per giovani europei;
- c) Laboratorio per i progetti europei;

- d) laboratorio delle professioni emergenti e innovative;
- e) Officine dei talenti e della creatività;
- f) Officine per la ricerca e l'innovazione;
- g) Centri di gestione del car sharing o car pooling;
- h) social housing e co-housing;
- i) ogni altro progetto innovativo o sperimentale che veda il coinvolgimento anche parziale di giovani.

3. I Centri d'incontro per giovani europei costituiscono luoghi di aggregazione di giovani veneti con altri giovani provenienti da altre aree d'Italia o d'Europa finalizzati allo scambio di esperienze, competenze e idee per l'individuazione di opportunità o iniziative di inserimento nel mondo del lavoro, dello studio e della cultura nelle sue varie espressioni.

4. I Laboratori per i progetti europei sono strutture nelle quali i giovani veneti, dopo aver acquisito le necessarie competenze professionali, forniscono alle imprese servizi di consulenza e ogni altro supporto per la presentazione di progetti europei o la partecipazione a bandi indetti dall'Unione Europea.

5. I Laboratori delle professioni emergenti e innovative sono strutture formative dedicate ai giovani veneti che intendono intraprendere un percorso di apprendimento di professioni non tradizionali e all'avanguardia nel mondo del lavoro.

6. Le Officine dei talenti e della creatività sono strutture che raggruppano i giovani veneti dotati di peculiari talenti e abilità creative per fornire servizi di consulenza all'impresa e alla pubblica amministrazione.

7. Le Officine per la ricerca e l'innovazione sono strutture riservate al mondo giovanile e finalizzate allo studio, alla ricerca e all'innovazione nel mondo dell'economia, della produzione, del lavoro e dell'organizzazione della società.

8. Veneto Innovazione S.p.A. e Veneto Sviluppo S.p.A. forniscono consulenza gratuita ai giovani, riuniti anche in partenariato con professionisti od organismi di ricerca, per la realizzazione dei Laboratori delle professioni emergenti e innovative, delle Officine dei talenti e della creatività e delle Officine per la ricerca e l'innovazione.

9. I progetti innovativi o sperimentali, previa convenzione con gli Istituti scolastici, le Università e le Organizzazioni di categoria, possono dar luogo ai crediti formativi riconosciuti dai percorsi scolastici e universitari.

10. Nell'ambito dei progetti sperimentali, la Giunta regionale può istituire il premio Innovidea giovane Veneto destinato al miglior studio o progetto innovativo nel comparto economico, socio-sanitario, culturale e dei servizi al cittadino, del quale siano autori i giovani anche in collaborazione con adulti.

Art. 12 - Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in Regione.

1. Al fine di potenziare la ricerca, l'innovazione e la riqualificazione delle risorse umane negli enti pubblici, negli enti di ricerca e nelle imprese e di accrescere la qualità dell'insegnamento universitario, la Regione cofinanzia i progetti di enti pubblici e soggetti privati, destinati al rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti della regione che si sono distinti nei settori di competenza.

2. La Regione può istituire altresì borse di studio per neo laureati residenti in regione, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non esistenti in regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.

Art. 13 - Attuazione degli interventi.

1. Per l'attuazione di percorsi che trasferiscono ai giovani abilità, competenze professionali e conoscenze culturali, la Giunta regionale interviene con appositi contributi e stipula convenzioni per il riconoscimento dei crediti formativi con le modalità indicate nell'art. 11, comma 9.

2. Per la realizzazione di Master in azienda o apprendimento professionale in azienda (Master's degree in business or professional training), la Giunta regionale può intervenire con contributi o agevolazioni fiscali a favore dell'azienda, con intensità crescente direttamente proporzionale al numero dei giovani coinvolti.

3. La Giunta regionale promuove accordi di programma con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 e con le agenzie e società regionali per la realizzazione, anche sperimentale, dei progetti indicati nell'art.11, comma 2, lettere b), c), d), e) e f) nei quali i giovani siano coinvolti anche parzialmente.

Art. 14 - Azioni di comunicazione e promozione.

1. La Giunta regionale, oltre alle attività di pubblicizzazione dei bandi regionali, è autorizzata ad adottare iniziative di sensibilizzazione tramite azioni di comunicazione e promozione in ogni settore afferente alle politiche giovanili, inclusa la promozione di progetti innovativi e sperimentali.

2. La Regione promuove, altresì, lo scambio di progetti e sviluppo di una rete europea sui programmi e concorsi della U.E., rivolti alla gioventù attraverso servizi per l'informazione ai giovani e agli operatori giovanili, come, ad esempio, il servizio Eurodesk.

Art. 15 - Comitato regionale per le politiche giovanili.

1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato e composto dagli assessori regionali competenti per materia negli ambiti d'interesse per i giovani indicati nell'articolo 2, comma 1.

2. Il Comitato regionale:

- a) formula proposte alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano regionale delle politiche giovanili;
- b) coordina gli interventi in materia di politiche giovanili, anche promuovendo specifici strumenti di azione;
- c) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi europei, nazionali e locali rivolti ai giovani;
- d) favorisce l'integrazione tra settori regionali per il sostegno delle politiche giovanili.

Art. 16 - Cittadinanza attiva e mobilità internazionale.

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione promuove scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

Art. 17 - Tirocini e dottorati.

1. La Giunta regionale può promuovere forme di tirocinio, con esclusivi fini orientativi e di addestramento pratico, rivolti ad adolescenti e giovani di età non superiore a ventinove anni iscritti a un ciclo di studi universitari ovvero un istituto scolastico di ogni ordine e grado.

2. Ai tirocini si applicano i crediti formativi riconosciuti dai percorsi scolastici e universitari con le modalità indicate nell'articolo 11, comma 9.

3. I tirocini hanno durata non superiore a tre mesi e si svolgono prevalentemente nel periodo estivo, quando, secondo il calendario dell'università ovvero dell'istituto di iscrizione, allo studente non è richiesto di frequentare le lezioni o sostenere esami.

4. Alla convenzione tra soggetti promotori e datori di lavoro ospitanti è allegato un progetto di orientamento e addestramento ove, di norma, sono indicati:

- a) conoscenze e attitudini costituenti obiettivo del tirocinio;
- b) strumenti individuati per raggiungere l'obiettivo;
- c) forme di coordinamento dei tutor per il raggiungimento degli obiettivi;
- d) modalità e condizioni di presenza nonché forme di tutela dello studente adottate nell'organizzazione di lavoro del datore ospitante.

5. La Giunta regionale può promuovere e sostenere, sulla base di apposite convenzioni con gli Atenei veneti, dottorati di ricerca volti alla specializzazione e alla crescita del capitale umano sul territorio regionale. Per le medesime finalità la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni anche con Università presenti sul territorio dell'Unione Europea, nei limiti previsti dall'articolo 12, contribuendo in questo modo alla piena attuazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e della Ricerca.

6. La Giunta regionale può partecipare e sostenere insieme a soggetti privati, anche di altri Paesi, borse di dottorati di ricerca vincolate, nei limiti di cui all'articolo 12.

Art. 18 - Interventi in ambito sociale, per la promozione della salute ed il contrasto a fenomeni di bullismo.

1. La Regione promuove e sostiene interventi per:

- a) prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione della cultura della legalità e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità;
- b) educare al rispetto di sé stessi e degli altri, nonché al rispetto tra i sessi, alla creazione di rapporti positivi nelle relazioni familiari, scolastiche, sociali, con particolare riferimento a quelli con gli anziani, i disabili e le persone in condizione di svantaggio;
- c) diffondere la conoscenza di stili di vita sana e la consapevolezza nei consumi, da attuarsi con il coinvolgimento diretto dei giovani e anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- d) prevenire e contrastare i comportamenti e i fattori di rischio, attraverso la responsabilizzazione dei giovani, con particolare riguardo alla sessualità, all'alimentazione, all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché all'abuso di alcol e tabacco;
- e) favorire l'educazione alla salute nelle scuole, anche con attività di consulenza e ascolto, in accordo con l'amministrazione scolastica;

- f) valorizzare i consultori come strumenti di ascolto per le giovani generazioni, incentivandone la funzione educativa riguardo la salute sessuale;
- g) diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di svago e divertimento, con particolare riguardo all'educazione della sicurezza stradale;
- h) riconoscere lo sport come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;
- i) promuovere interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo, previa stipula di accordi di collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali, con i comuni, le forze dell'ordine, le istituzioni scolastiche, le aziende ULSS del territorio regionale e le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità, nonché nel campo del disagio minorile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni e aggregazioni giovanili, cooperative sociali e altri enti senza fini di lucro.

Art. 19 - Interventi in ambito culturale.

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura", promuove e sostiene interventi per:

- a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
- b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
- c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità europea e al contesto internazionale;
- d) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;
- e) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscano l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
- f) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
- g) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Veneto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni e aggregazioni giovanili e altri enti senza fini di lucro.

Art. 20 - Riduzione del divario digitale.

1. La Regione, anche nell'ambito della propria programmazione in materia di agenda digitale, persegue l'obiettivo dello sviluppo delle infrastrutture a banda larga e ne favorisce l'accesso alla popolazione, soprattutto giovanile, al fine di incrementare la qualità della vita e migliorare l'accesso ai servizi anche pubblici

2. La Regione promuove specifiche azioni volte a incentivare e favorire l'utilizzo da parte dei giovani delle tecnologie digitali, con particolare riguardo alla promozione e sviluppo di nuove competenze digitali.

Art. 21 - Piano locale giovani.

1. Gli enti locali adottano e realizzano, anche in forma associata o consorziata tra due o più enti locali, il Piano locale giovani, contenente progetti, azioni e interventi in sinergia con il Piano regionale delle politiche giovanili.

2. Il Piano locale giovani è redatto in stretta correlazione con il patrimonio di esperienze, competenze, relazioni presenti nel rispettivo territorio; è aperto al contributo e alla partecipazione di ogni soggetto pubblico e privato ed è improntato alla massima flessibilità in ordine alle regole, vincoli, procedure e strumenti amministrativi.

3. Il Piano locale giovani adottato in forma associata o consorziata da due o più enti locali costituisce titolo per l'accesso prioritario ai finanziamenti regionali di cui alla presente legge.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli enti locali presentano alla Giunta regionale il Piano locale giovani anche sulla base delle priorità e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. Una quota del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all'art. 26, è destinata al finanziamento del Piano locale giovani.

5. Nel Piano locale giovani possono essere inserite le seguenti azioni:

- a) concessione borse lavoro a giovani in situazioni di svantaggio;
- b) erogazione di tirocini formativi;
- c) costituzione fondo di garanzia per l'erogazione di mutui per l'acquisto prima casa a favore di giovani in situazione lavorativa precaria;
- d) riserva di una percentuale di nuove unità abitative costruite da cooperative da destinarsi in locazione a giovani a prezzi concordati;
- e) scambio di progetti e sviluppo di una rete europea attraverso servizi per l'informazione ai giovani e agli operatori giovanili sui programmi europei rivolti alla gioventù, già presenti in ambito europeo come, ad esempio, il servizio Eurodesk;
- f) formazione sull'imprenditoria giovanile e sulle professionalità innovative;
- g) attività di sostegno alla creatività dei giovani;
- h) attivazione di una "banca delle competenze";
- i) progetti di scambio intergenerazionale;
- j) progetti "Scuola-Bottega": passaggi di esperienze tra esperti e giovani in apprendimento professionale;
- k) progetti "Abitare insieme", studenti-anziani solidali (co-housing);
- l) locazioni a condizioni favorevoli per studenti universitari;
- m) agevolazioni per i giovani che prestano servizio civile.

Art. 22 - Partecipazione politica dei giovani.

1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e mondiale, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per la realizzazione di seminari, giornate di studio e pubblicazioni, diretti in particolare

alla diffusione di conoscenze attive sulla formazione degli stati moderni e sulle forme di governo, sui trattati e le istituzioni europee e internazionali, sulla loro modificazione nel tempo, sulle costituzioni italiane dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana, sull'ordinamento, le competenze e il funzionamento delle organizzazioni internazionali ed europee, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, sulla cultura politica, sulla storia comparata dei movimenti politici e sull'evoluzione storica delle ideologie.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a favore di enti pubblici e soggetti privati, organizzatori delle iniziative formative, con esclusione dei partiti e dei movimenti politici istituzionali.

4. La Regione promuove e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee con i giovani anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale giovani.

Art. 23 - Imprenditorialità giovanile.

1. La Regione sostiene l'imprenditorialità giovanile quale approccio creativo al lavoro e motore per lo sviluppo economico della Regione, anche tramite il suo inserimento nei programmi del sistema formativo regionale.

2. Nell'ambito delle politiche giovanili per l'imprenditorialità, la Regione:

- a) favorisce e sostiene l'avvio e l'implementazione di incubatori e acceleratori di impresa (start up) che colgono l'innovazione introdotta dai giovani;
- b) favorisce le aggregazioni fra imprese giovanili.

3. Il sostegno regionale è effettuato per mezzo di finanziamenti, contributi o agevolazioni, come recato dalle leggi regionali 24 dicembre 1999, n. 57, "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta." e 20 gennaio 2000, n. 1, "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile." o tramite la consulenza di agenzie, società ed enti strumentali della Regione.

4. Alle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo, sono allegati il progetto d'impresa, copia dell'atto costitutivo, il certificato di vigenza, il certificato comprovante che la sede dell'impresa o della società si trova in Veneto, la certificazione o dichiarazione che:

- a) nel caso d'impresa individuale, il titolare sia persona di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
- b) nel caso di società e cooperativa, i soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
- c) attestati di rientrare nella definizione di piccola e media impresa prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L n.107 del 30 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 - Portale Veneto giovani.

1. La Regione, anche integrando strumenti già esistenti, promuove la costituzione di una piattaforma informativa disponibile in via telematica, dedicata alla raccolta di informazioni e dati nei vari settori e materie d'interesse dei giovani.

2. La piattaforma è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) raccogliere dati sui servizi e attività utili per i giovani in cerca di occupazione o di un nuovo impiego;
- b) informare tempestivamente i giovani sulle aziende e settori operanti in Italia o in altri Paesi del mondo che offrono loro impiego;
- c) fornire le opportunità d'incontro tra l'offerta delle aziende e la domanda di lavoro dei giovani;
- d) promuovere e diffondere la stipula di convenzioni di reciprocità con istituzioni europee ed extraeuropee per l'interscambio del lavoro giovanile.

3. Il Portale istituzionale della Regione:

- a) assiste i giovani nella ricerca e nell'individuazione di posti di lavoro;
- b) mette in relazione due o più giovani per avviare imprese autonome;
- c) propone percorsi formativi conformi alle richieste del sistema economico interno ed esterno;
- d) promuove la stipula di "Accordi o Percorsi di inserimento lavorativo" che pongono in sinergia giovani, aziende e centri di formazione professionale per l'accompagnamento al mercato del lavoro, attraverso l'azione integrata di istruzione - formazione - lavoro per dati periodi standard.

Art. 25 - Forum regionale dei giovani.

1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum regionale dei giovani", quale luogo d'incontro, di partecipazione, di proposta e di verifica delle politiche rivolte ai giovani.

2. Il Forum può essere organizzato per sessioni tematiche di lavoro e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.

3. Al Forum, oltre ai giovani, di norma, sono invitati i rappresentanti dei seguenti enti e organizzazioni:

- a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;
- b) università, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;
- c) enti locali e loro associazioni;
- d) organismi del sistema camerale veneto;
- e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
- f) Authority per le politiche giovanili;
- g) ogni altro soggetto istituzionale coinvolto nelle problematiche giovanili.

4. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della Direzione regionale competente in materia di politiche giovanili.

Art. 26 - Fondo regionale per i giovani.

1. Nel bilancio regionale è istituito il "Fondo regionale per i giovani" per il conseguimento delle finalità della presente legge regionale e, in particolare, degli obiettivi e delle azioni indicati nel Piano regionale giovani.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono:

- a) le risorse finanziarie destinate dallo Stato alla Regione in materia di politiche giovanili;
- b) le risorse finanziarie regionali assegnate per il conseguimento delle finalità della presente legge;
- c) le risorse finanziarie assegnate dall'Unione Europea;

d) eventuali contributi di altri enti pubblici o di soggetti privati finalizzati alla realizzazione delle politiche giovanili.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito, dalla Giunta regionale, sulla base del Piano regionale delle politiche giovanili, sentita la competente commissione consiliare, in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di previsione regionale e secondo i criteri e le priorità contenute nella presente legge regionale.

4. Oltre al fondo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire un fondo di garanzia per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

5. Il fondo di cui al comma 4 è istituito presso la società Veneto Sviluppo S.p.A. ed è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e amministrato con contabilità separata, è destinato a costituire garanzia per la concessione di finanziamenti a favore dei giovani provenienti da famiglie residenti in regione da almeno cinque anni.

6. Il Fondo di cui al comma 4, previa convenzione tra la società Veneto Sviluppo S.p.A. e i principali istituti di credito operanti sul territorio regionale, provvede alle garanzie per la concessione di finanziamenti di importo massimo pari a 40.000 euro. La Giunta regionale adotta, periodicamente, i criteri per gestione del fondo di garanzia e in particolare individua:

- a) le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie inerenti i finanziamenti;
- b) i contenuti delle convenzioni da stipularsi con gli istituti di credito;
- c) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia del Fondo;
- d) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso;
- e) il limite delle garanzie prestate dalla Regione, che comunque non può superare il 90 per cento degli importi singolarmente affidati, e generare volumi complessivamente garantiti non superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del Fondo.

Art. 27- Abrogazioni.

1. La legge regionale 14 novembre 2008, n. 17, "Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione attiva alla vita sociale", è abrogata.

2. È abrogato l'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

Art. 28 - Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 7.000.000,00 per l'esercizio 2021, si provvede con le risorse allocate nel fondo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per i giovani" nella Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 2 "Giovani", la cui dotazione viene aumentata riducendo, contestualmente, per euro 1.500.000,00, la Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Programma 05 "Istruzione tecnica superiore" e Programma 07 "Diritto allo studio", per euro 1.000.000,00 la Missione 05, Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", per euro 1.000.000,00 la Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 06 "Interventi per il diritto alla casa" e Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", per euro 1.500.000,00 la Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01

“Industria, PMI e Artigianato” e Programma 03 “Ricerca e innovazione”, per euro 1.500.000,00 la Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, e per euro 500.000,00 la Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi” del bilancio di previsione 2020-2022

2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2021, si provvede con le risorse allocate nel fondo di nuova istituzione denominato “Interventi strutturali per i giovani” nella Missione 6 “Politiche giovanili sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente, per euro 1.000.000,00 la Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” e per euro 1.000.000,00 la Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi” del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione.

INDICE

Art. 1 - Principi e finalità.....	3
Art. 2 - Obiettivi e azioni.....	3
Art. 3 - Destinatari degli interventi.....	4
Art. 4 - Soggetti attuatori e modalità d'intervento.....	4
Art. 5 - Piano regionale Giovani.....	5
Art. 6 - Progetti, azioni e attività.....	5
Art. 7 - Interventi per l'autonomia abitativa.....	6
Art. 8 - Apprendistato, ricerca e innovazione.....	6
Art. 9 - Transizione scuola lavoro.....	6
Art. 10 - Politiche del lavoro per i giovani.....	7
Art. 11 - Progetti innovativi o sperimentali.....	7
Art. 12 - Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in Regione.....	8
Art. 13 - Attuazione degli interventi.....	9
Art. 14 - Azioni di comunicazione e promozione.....	9
Art. 15 - Comitato regionale per le politiche giovanili.....	9
Art. 16 - Cittadinanza attiva e mobilità internazionale.....	9
Art. 17 - Tirocini e dottorati.....	10
Art. 18 - Interventi in ambito sociale, per la promozione della salute ed il contrasto a fenomeni di bullismo.....	10
Art. 19 - Interventi in ambito culturale.....	11
Art. 20 - Riduzione del divario digitale.....	11
Art. 21 - Piano locale giovani.....	12
Art. 22 - Partecipazione politica dei giovani.....	12
Art. 23 - Imprenditorialità giovanile.....	13
Art. 24 - Portale Veneto giovani.....	13
Art. 25 - Forum regionale dei giovani.....	14
Art. 26 - Fondo regionale per i giovani.....	14
Art. 27- Abrogazioni.....	15
Art. 28 - Norma finanziaria.....	15